

Roma, 21 gennaio 2021

**Oggetto: Covid-19: esteso al 5 marzo il divieto di ingresso dal Regno Unito e Irlanda del Nord verso l'Italia**

**A TUTTE LE IMPRESE**

Si segnala alle imprese associate che il DPCM del 14 gennaio 2021, all'art. 14 comma 2, estende al 5 marzo 2021 la validità dell'Ordinanza del 9 gennaio 2021 del Ministero della Salute relativa **al divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.**

Sono previste **eccezioni** a tale divieto per i soggetti che non manifestino sintomi da COVID-19 e che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020, ovvero abbiano un motivo di assoluta necessità comprovato mediante autocertificazione.

In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del DPCM del 14 gennaio 2021, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera *b)* alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora (cfr art. 8, commi da 1 a 5, del DPCM 14 gennaio 2021) previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del DPCM del 14 gennaio 2021, le disposizioni dell'Ordinanza non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

L'area Internazionalizzazione (Tel. 0461 36 00 92; [andreini@confindustria.tn.it](mailto:andreini@confindustria.tn.it)) rimane a disposizione per ogni supporto del caso.

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
Roberto Busato